



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 97 del 09/07/2015**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 luglio, n. 383

Centrale Termo Elettrica “EniPower” SpA Brindisi - Riesame parziale dell’AIA rilasciata dal Ministero dell’Ambiente con Decreto 233 del 30.09.2014.

Conferenza dei servizi di cui all’art. 29 - quater, comma 5, del D.lgs. n. 152/06, convocata per il giorno 08.07.2015. Espressione del parere della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il D.lgs. n. 152/2006 e successive integrazioni e modificazioni.

Visto l’Allegato XII del richiamato D.lgs. n. 152/2006 smi che, al punto 2, individua le “Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW” quali attività soggette all’autorizzazione integrata ambientale (AIA) di competenza statale.

Vista l’autorizzazione all’esercizio della Centrale, avente valenza di Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata dal Ministero delle Attività Produttive con Decreto n. 3/2003 del 02.04.2003, successivamente integrato con Decreto n. 3/2005 del 09.02.2005;

Visto il Decreto del Ministeriale n. 233 del 30.09.2014 con il quale il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha rinnovato l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) in favore della Centrale Termoelettrica “EniPower” SpA di Brindisi.

Vista l’istanza di riesame formulata dal Gestore, relativa alla prescrizione di cui alle tabelle di pagine 125 e 126 (cap. 8.3.1) del Parere Istruttorio Conclusivo della Commissione IPPC, allegato al DM 233/2014, che prevede la riduzione, da conseguire entro i primi nove mesi dalla data di rilascio dell’AIA, del valore limite alle emissioni degli NOx, dai cicli combinati delle turbine “CC2” e “CC3”, ad un valore di 30 mg/Nm<sup>3</sup>, come media giornaliera.

Visto il Decreto n. 169 del 19/05/2015 con il quale il Ministero dell’Ambiente ha disposto, ai sensi dell’art. 29-octies co. 4, il riesame dell’AIA limitatamente alla prescrizione inerente i limiti di emissione degli NOx per i suddetti gruppi CC2 a CC3.

Considerato che:

- la prescrizione di cui trattasi ha origine dal parere reso dal Ministero della Sanità in occasione del rilascio della prima autorizzazione all’esercizio dell’impianto, avvenuta nel 2003, che prevedeva l’uso del gas naturale in tutti i gruppi CC1, CC2 e CC3, presenti nello stabilimento;
- tale prescrizione prevedeva una intrinseca condizione sospensiva/abrogativa in caso di comprovata

impossibilità tecnica al raggiungimento del limite imposto, così esplicitata: “salvo diversa dimostrazione da parte della Società della impossibilità tecnologica, a decorrere dal quinto anno di esercizio di ciascun gruppo turbogas, il limite di emissione degli ossidi di azoto NO<sub>x</sub> (espressi come NO<sub>2</sub>) e 30 mg/Nm<sup>3</sup> riferito alla media giornaliera”;

- il successivo Decreto del Ministro delle Attività Produttive n. 3/2005, che ha autorizzato l'uso del gas petrolchimico nei gruppi CC2 e CC3, non ha modificato né abrogato tale prescrizione;

- il provvedimento di rinnovo dell'AIA, rilasciato dal Ministero dell'Ambiente con D.M. n. 233 del 30/09/2014, ha confermato la medesima prescrizione (assegnando ulteriori 9 mesi di tempo per l'adeguamento), in quanto il Ministero della Salute non ha esplicitamente né revocato né dato parere favorevole alla modifica di tale prescrizione, inoltre il Gestore non ha dato la giusta evidenza della impossibilità tecnica di raggiungere il valore limite previsto (limitandosi, invece, ad affermare l'impossibilità economica);

- il Gestore con lettera 271/2014 in data 11.11.2014 ha chiesto l'aggiornamento di detta prescrizione, argomentando sulla questione e producendo in aggiunta alla relazione della società Ansaldo uno studio del Dipartimento di Ingegneria elettrica e dell'informazione del Politecnico di Bari;

- il Ministero della Salute, interpellato dal Ministero dell'Ambiente, ha comunicato con nota prot. 7525-P del 13.02.2015 che l'Istituto Superiore di Sanità ha concordato con detto studio che ha evidenziando l'eccessivo costo economico necessario per conseguire il limite alle emissioni di NO<sub>x</sub> pari a 30 mg/Nm<sup>3</sup>) e che inoltre ha avanzato l'ipotesi che tale limite non sia identificabile come BAT-migliori tecniche disponibili ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

- il Gruppo Istruttore 1PPC, nel corso dell'istruttoria che ha portato al rilascio del rinnovo AIA di cui al Decreto 233/2014, aveva già evidenziato che per gli NO riferiti ai gruppi CC2 e CC3, i limiti BAT. sono compresi nella forchetta 20-90, e che pertanto il valore limite alle emissioni di 40 è accettabile ai fini del rispetto delle BAT;

- resta, pertanto, la necessità che il Ministero della Salute si esprima, non in merito alle BAT, ma a riguardo della richiesta presentata dal Gestore di revocare la originaria prescrizione formulata nel 2003 e ripresa nel rinnovo del 2014, riguardante la riduzione a 30 del VLE per gli NO<sub>x</sub> dei gruppi CC1 e CC2;

- inoltre il suddetto Ministero della Salute si è reso disponibile ad esprimere, con il supporto dell'Istituto Superiore della Sanità, un parere sugli effetti per la salute indotti dall'eventuale variazione del limite alle emissioni.

- il rapporto di Valutazione Speditiva del Danno Sanitario nell'Area di Brindisi, redatto a Dicembre 2014 ai sensi della legge 21/2012, è stato osservato dalle aziende interessate e si è in attesa della Valutazione definitiva che sarà sottoposta alla Giunta Regionale;

- l'istruttoria condotta sugli atti prodotti dal Gestore e dal Ministero della Salute e gli ulteriori approfondimenti svolti dal “Servizio Rischio industriale”, confermati dal Direttore dell'area politiche per la riqualificazione la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche, inducono a ritenere necessario che:

a) sia acquisito, prima del rilascio del provvedimento di riesame AIA, il parere favorevole del Ministero della Salute, per i motivi di cui in premessa, alla rimozione della prescrizione di riduzione a 30 mg/Nm<sup>3</sup> del VLE degli NO<sub>x</sub> riferiti ai gruppi CC2 e CC3 di cui trattasi;

b) sia previsto che il Ministero della Salute rediga, con il supporto dell'Istituto Superiore di Sanità, e con oneri a carico del Gestore, lo studio proposto dallo stesso Ministero con la nota 7525-P del 13.02.2015;

c) l'emanando Decreto preveda l'avvio del procedimento di riesame, senza alcuna formale richiesta, qualora lo studio di cui sopra evidenzia criticità per la salute;

d) analoga procedura di avvio del riesame dovrà essere prevista all'esito delle risultanze della Valutazione del Danno Sanitario (di cui alla L.R. Puglia n. 21/2014, riferita alla zona industriale di Brindisi, tutt'ora in corso di redazione coordinata da ARPA Puglia;

Rilevato che la Deliberazione di Giunta regionale n. 921 in data 10 maggio 2011, dispone che il parere

della Regione, nell'ambito di procedimenti istruttori volti al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, di competenza statale, è reso mediante atto della Giunta.

Considerato che per effetto delle recenti elezioni regionali, in data 26 giugno si insediato il neo eletto Presidente; che in data 2 luglio sono stati proclamati i Consiglieri; che tutt'ora in corso la definizione dell'assetto organizzativo del nuovo governo regionale e the detta situazione amministrativa non consente di adempiere con tempestività alle disposizioni di cui alla richiamata DGR 921/2011.

Ritenuto necessario assicurare la partecipazione della Regime Puglia alla Conferenza del Servizi innanzi citata, convocata a Roma per il giorno 8 luglio 2015, nonchè assicurare l'espressione del parere nell'ambito del procedimento riguardante il riesame dell'AIA della Centrale Termoelettrica "EniPower" di Brindisi.

## DECRETA

### Art. 1)

Di esprimere, sull'aggiornamento della prescrizione di cui alle tabelle di pagine 125 e 126 (cap. 8.3.1) del Parere Istruttorio Conclusivo della Commissione IPPC, allegato al D.M. 233/2014 con il quale il Ministero dell'ambiente ha rilasciato a EniPower (BR) il rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, parere favorevole alle seguenti condizioni:

- a) sia acquisito, prima del rilascio del provvedimento di riesame AIA, il parere favorevole del Ministero della Salute, per i motivi di cui in premessa, alla rimozione della prescrizione di riduzione a 30 mg/Nm<sup>3</sup> del VLE degli NO<sub>x</sub> riferiti ai gruppi CC2 e CC3 di cui trattasi;
- b) sia previsto che il Ministero della Salute rediga, con il supporto dell'Istituto Superiore di Sanità, e con oneri a carico del Gestore, lo studio proposto dallo stesso Ministero con la nota 7525-P del 13.02.2015;
- c) l'emanando Decreto preveda l'avvio del procedimento di riesame, senza alcuna formale richiesta, qualora lo studio di cui sopra evidenzia criticità per la salute;
- d) analoga procedura di avvio del riesame dovrà essere prevista all'esito delle risultanze della Valutazione del Danno Sanitario (di cui alla L.R. Puglia n. 21/2012), riferita alla zona industriale di Brindisi, tutt'ora in corso di redazione coordinata da ARPA Puglia.

### Art. 2)

Di delegare il Dirigente del Servizio Rischio Industriale, ing. Giuseppe Tedeschi, a rappresentare la Regione Puglia nella Conferenza dei Servizi convocata per il giorno 08.07.2015 presso il Ministero dell'Ambiente a Roma.

### Art 3)

Di demandare al delegato la valutazione di eventuali proposte scaturenti in sede di Conferenza, nel rispetto e protezione della salute e dell'ambiente.

### Art. 4)

Di specificare che il presente parere è riferito alla documentazione attualmente nella disponibilità dell'Ente Regione e che eventuali fatti nuovi o documentazione acquisita successivamente dovranno essere oggetto di specifiche valutazioni.

### Art. 5)

Di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Art. 6)

Il presente Decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Dott. Michele Emiliano